

Codice A1813B

D.D. 16 giugno 2020, n. 1562

Concessione demaniale per uno scarico acque reflue fognarie depurate nel Rio Cesole in Comune di CHIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.SC.5623 - Autorizzazione Idraulica N. 5440 - Fabio CHIESA



ATTO DD 1562/A1813B/2020

DEL 16/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per uno scarico acque reflue fognarie depurate nel Rio Cesole in Comune di CHIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.SC.5623 – Autorizzazione Idraulica N. 5440 - Fabio CHIESA

Il Signor Fabio CHIESA ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 20 Aprile 2020 al n. 19515/A1813B per uno scarico acque reflue fognarie nel Rio Cesole in Comune di CHIERI (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede realizzazione di un manufatto di scarico, in c.a. nel quale sarà alloggiato un una condotta in p.v.c. DN 200 per le acque reflue prodotte dal proprio fabbricato, in sponda sx orografica del rio Cesole, in Comune di CHIERI (TO).

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 23518/A1813B del 12 Maggio 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CHIERI (TO) è avvenuta dal 6 Maggio 2020 al 21 Maggio 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni o opposizioni.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5440/2019, redatto in data 15 Giugno 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Si evidenzia che a seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR

21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 9 Giugno 2020.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di un deposito cauzionale pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canonivigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici il Signor Fabio CHIESA ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere nei riguardi sia delle

- spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena. Il piano di fondazione di tali opere dovrà essere posto comunque ad una quota inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- c. le ali del manufatto di scarico dovranno essere idoneamente risvoltate ed immorsate a monte ed a valle all'interno della sponda esistente oppure idoneamente raccordate con le difese spondali esistenti;
 - d. il paramento esterno delle nuove opere dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità;
 - e. il manufatto di scarico dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
 - f. in corrispondenza dello scarico la tubazione di scarico dovrà essere mantenuta a filo sponda;
 - g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - h. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
 - i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - j. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - l. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 - m. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - n. l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - o. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - p. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in

seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - r. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/3/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino- Servizio Tutela Flora e Fauna.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Signor Fabio CHIESA, l'occupazione di aree demaniali per uno scarico acque reflue fognarie depurate nel Rio Cesole in Comune di CHIERI (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
 3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
 6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2020, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;
 7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni